

**BANDO PER IL FINANZIAMENTO DI PROGETTI-PILOTA FINALIZZATI ALL'INDIVIDUAZIONE DEI DISTRETTI DEL COMMERCIO AI SENSI DELL'ARTICOLO 8 DELLA LEGGE REGIONALE 28 DICEMBRE 2012, N. 50****1. Caratteristiche dell'iniziativa**

Con l'iniziativa in argomento la Regione intende sostenere gli interventi finalizzati all'individuazione di appositi ambiti territoriali, denominati “*Distretti del Commercio*”, in attuazione delle misure di politica attiva di sviluppo del settore commercio nell'ambito dei centri storici e urbani, previste dalla legge regionale 28 dicembre 2012, n. 50 “*Politiche per lo sviluppo del sistema commerciale nella Regione del Veneto*”, attraverso specifici progetti-pilota presentati secondo le modalità e i contenuti di seguito descritti.

Secondo la definizione normativa i distretti del commercio sono costituiti dalle aree di rilevanza comunale o intercomunale nelle quali i cittadini e le imprese, liberamente aggregati, qualificano il commercio come fattore di innovazione, integrazione e valorizzazione delle risorse di cui dispone il territorio al fine di accrescerne l'attrattività, rigenerare il tessuto urbano e sostenere la competitività delle sue polarità commerciali.

L'individuazione dei distretti del commercio è proposta dai comuni, anche su iniziativa delle organizzazioni delle imprese del commercio e dei consumatori, ed è approvata dalla Giunta regionale.

Vengono di seguito definite le caratteristiche peculiari dei predetti ambiti territoriali, nonché le tipologie di intervento ammissibili.

Costituiscono “*distretti del commercio*” una o più porzioni del territorio comunale o di più comuni in possesso dei requisiti di seguito descritti.

Nell'ambito dei distretti si distinguono due tipologie:

- a) Distretto Urbano del Commercio: rientra nel territorio di un solo comune e può essere articolato anche su più polarità urbane;
- b) Distretto Territoriale del Commercio: interessa il territorio di più comuni.

Ciascun distretto dovrà essere costituito da un partenariato stabile, con la partecipazione obbligatoria delle seguenti categorie di soggetti:

- a) comune competente per territorio;
- b) almeno due organizzazioni delle imprese del commercio e dei servizi;
- c) imprese prevalentemente del commercio.

L'attività del distretto è gestita in forma coordinata e unitaria da apposita figura professionale definita “*manager di distretto*”, che rappresenta il distretto anche nei rapporti con l'amministrazione e interagisce con

i portatori di interessi aderenti al distretto (Comune, organizzazioni imprenditoriali, imprese, proprietà immobiliari, consumatori *etc.*).

L'attività del distretto si esplica, in fase di prima applicazione, attraverso la stipulazione di apposito accordo, denominato "*accordo di partenariato*", sottoscritto da tutti i *partners*, nel quale sono definiti gli impegni reciproci e la programmazione degli interventi.

L'accordo di partenariato costituisce parte integrante del progetto e deve prevedere una programmazione strategica pluriennale degli interventi.

Il programma di intervento deve avere una durata di 18 mesi con possibilità di proroga a 24 mesi.

In fase di prima applicazione della normativa regionale, stante il carattere sperimentale dell'odierna iniziativa, la Giunta regionale, sulla base degli esiti riscontrati dalle progettualità pervenute, approverà con successivo provvedimento ai sensi dell'articolo 8 della legge regionale i distretti scelti tra quelli che risulteranno ammessi a contributo sulla base delle previsioni contenute nel presente bando.

2. Criteri qualitativi per l'individuazione dei distretti: contenuto dei progetti

Ai fini dell'individuazione dei distretti, i progetti dovranno contenere i seguenti criteri quanti-qualitativi:

- a) presenza di un riconoscibile addensamento urbano di offerta commerciale e di servizi; l'addensamento è calcolato attraverso il rapporto tra superficie dell'area interessata, appositamente perimetrata, e numero di imprese del commercio e dei servizi in essa ubicate (calcolato in unità locali); costituisce elemento di premialità la presenza di uno o più mercati su area pubblica e di luoghi storici del commercio individuati ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale n. 50 del 2012;
- b) riconoscibile vocazione tematica dell'area in relazione alle risorse territoriali disponibili che agisca sulla valorizzazione dell'attrattività dal punto di vista commerciale e turistico (es. filiera agro-alimentare, sinergie con un distretto produttivo esistente, *etc.*);
- c) identificazione di una o più polarità urbane caratterizzate da un'offerta commerciale integrata e localizzate nel centro storico e urbano; a tal fine risulta di fondamentale importanza l'impegno del Comune ad adottare misure urbanistiche finalizzate ad assicurare l'accessibilità e lo sviluppo di mobilità sostenibile (come ad esempio: presenza di isole pedonali, parcheggi per cicli e motocicli, servizi di accesso "*car free*" all'area *etc.*), nonché misure finalizzate alla riqualificazione del contesto urbano in termini di arredo, aree a verde, pulizia e sicurezza;
- d) presenza di una *governance* del distretto che si esplica attraverso un partenariato che può essere allargato alle reti di imprese e integrato con soggetti attivi nei settori dei servizi e del mercato urbano (esercizi di somministrazione, ricettività alberghiera, istituzioni/fondazioni culturali, proprietari immobiliari, investitori, istituti bancari, media e grande distribuzione) o con altre autonomie territoriali. Costituisce elemento di premialità l'attivazione, da parte degli enti

competenti, di forme di fiscalità di vantaggio per la documentata capacità dei soggetti proponenti di individuare *partnership* in grado di attribuire al distretto maggiore stabilità finanziaria. Si rinvia, a tal proposito, ai criteri di valutazione indicati al paragrafo 7.1;

- e) individuazione obbligatoria della figura professionale del “*manager di distretto*”, esterna alla pubblica amministrazione, con funzione di regia unitaria e coordinata del distretto e di referente per i rapporti con la pubblica amministrazione; viene individuato dal partenariato fra i *manager* segnalati da una delle seguenti tipologie associative:

- e.1) associazioni rappresentative di *manager*, che abbiano sottoscritto contratti nazionali;
- e.2) associazioni che abbiano come scopo sociale la promozione dell’attività di *manager*.

Il manager è dotato di un elevato profilo curriculare e con esperienza di partecipazione a progetti di gestione urbana in ambito regionale o nazionale. Svolge la sua funzione in posizione di terzietà, con incarico di lavoro a tempo pieno. Può essere designato un *manager* per la gestione di più polarità urbane all’interno del medesimo Comune o dell’associazione di Comuni.

3. Accordo di partenariato

Il progetto dovrà essere necessariamente corredato dell’accordo di partenariato di cui al paragrafo 1, stipulato tra i soggetti che costituiscono il partenariato stabile del distretto, unitamente agli altri soggetti pubblici o privati che intendano aderire al distretto medesimo.

Costituisce elemento di premialità il maggior numero di soggetti partecipanti all’accordo, in relazione al numero di imprese presenti nel distretto.

L’accordo deve contenere:

- a) l’analisi delle problematiche afferenti ai comparti economici dell’area di riferimento;
- b) una programmazione strategica pluriennale degli interventi, indicandone la priorità di attuazione;
- c) la proposta di denominazione con l’indicazione di un logo/immagine distintiva del distretto;
- d) gli impegni reciproci volti a dare concreta attuazione ai criteri qualitativi di cui al paragrafo 2;
- e) gli obiettivi che si intendono conseguire;
- f) le modalità di finanziamento delle attività del distretto;
- g) la durata dell’accordo, nonché le modalità di modifica e rinnovo.

4. Soggetti destinatari del bando

Possono beneficiare del contributo di cui al presente bando per il tramite dell’amministrazione comunale i seguenti soggetti:

- i comuni in forma singola o associata; in quest’ultimo caso dovrà essere indicato il Comune capofila;

- le imprese del commercio con sede legale o operativa nell'ambito del distretto; possono essere altresì beneficiarie anche altre imprese del comparto commercio, turismo e servizi a condizione che sia presentato un programma di intervento comune e condiviso;
- associazioni, consorzi e cooperative partecipanti al distretto con la finalità di promuovere e sostenere le imprese del commercio.

Alla data di presentazione dei progetti che prevedano interventi proposti dalle imprese, esse non devono trovarsi in stato di liquidazione, anche volontaria, di fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo, o nei cui confronti sia pendente un procedimento finalizzato alla dichiarazione di una delle suddette situazioni; non possono altresì partecipare al progetto le imprese in difficoltà ai sensi della vigente normativa europea, nonché le imprese che rientrano nel campo di applicazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 maggio 2007 in materia di aiuti individuati come illegali o incompatibili dalla Commissione europea.

5. Interventi e spese ammissibili, tempistica di realizzazione

Sono ammesse le spese sostenute a partire dal 1 gennaio 2015, relative alle seguenti tipologie di intervento:

- a) spese di progettazione del programma di intervento;
- b) spese di incarico di *manager* di distretto;
- c) interventi strutturali su spazio pubblico e accessibilità, ristrutturazione dell'arredo urbano e del patrimonio edilizio destinato al commercio, misure di sostenibilità energetica ed ambientale, sicurezza;
- d) comunicazione e animazione del territorio, mediante azioni idonee a rendere riconoscibile ed attrattivo il distretto del commercio: ad esempio interventi che riguardano la promozione, il *marketing* e il *brand* urbano e territoriale, veicolati dalle presenze culturali e dalle eccellenze territoriali del distretto; in tale contesto si segnalano, altresì, gli interventi concernenti le tecnologie digitali, la multicanalità nella distribuzione commerciale, il sostegno di nuove iniziative di rete (sul piano della logistica, della piattaforma consegne/magazzino, dell'interfaccia *web*), nonché gli interventi di fidelizzazione attraverso i *social media*, di analisi delle vendite e di acquisto di sistemi innovativi per la sicurezza;
- e) miglioramento dei servizi legati all'accoglienza turistica al fine di favorire la fruizione dei luoghi di interesse commerciale, enogastronomico, della produzione artistica e creativa, con la finalità di favorire una maggiore permanenza sul territorio distrettuale e di potenziare la riconoscibilità dei centri urbani;
- f) monitoraggio del Distretto del Commercio, attraverso la previsione di appositi indicatori di *performance* che consentano l'adozione delle misure idonee ai fini dello sviluppo del Distretto medesimo; a titolo esemplificativo si individuano i seguenti indicatori:

- flussi pedonali di visitatori nell'unità di tempo (anno, mese, settimana, giorno, ora);
- incremento/decremento dei valori immobiliari dei piani terra e del numero di cessazioni/unità sfitte;
- disponibilità di parcheggi gratuiti/a pagamento;
- percezione di sicurezza/insicurezza dei visitatori/cittadini.

Ai fini dell'ammissibilità il progetto deve, in ogni caso, prevedere interventi ricadenti almeno nelle tipologie di cui alle lettere *b)*, *d)* ed *e)* del presente paragrafo.

L'IVA è considerata spesa ammissibile esclusivamente per i *partners* realizzatori che non possono recuperare il relativo onere.

Gli interventi ammessi a contributo dovranno essere integralmente realizzati entro il 30 giugno 2016.

6. Spese non ammissibili

Non sono ammissibili le seguenti spese:

- le spese concernenti il pagamento di tasse, imposte, contributi;
- le spese di tipo continuativo o periodico, quelle connesse al normale funzionamento; dell'ente/partner, oltre alle spese per l'acquisto di beni di consumo;
- le spese relative al personale dipendente delle Amministrazioni comunali e dei vari *partners*; coinvolti a qualsiasi titolo nella realizzazione del progetto;
- le spese relative ai mezzi di trasporto;
- le spese ed i canoni delle operazioni di *leasing*;
- spese di importo inferiore a 300 euro.

7. Criteri per la valutazione dei progetti

Ai fini della valutazione di ciascun progetto è stabilito un punteggio variabile da zero fino ad un massimo di 100 punti, ripartito tra i criteri appositamente individuati.

Il punteggio totale attribuito a ciascun progetto è calcolato sommando i punteggi ottenuti in corrispondenza di ogni criterio.

Non sono ammessi a contributo i progetti che conseguono un punteggio inferiore a punti 40.

Di seguito si riporta l'elenco dei criteri di valutazione, i relativi punteggi massimi, nonché i principali fattori che verranno utilizzati nell'attribuzione specifica dei punteggi.

7.1 Accordo di partenariato: dimensione e livello della *partnership*, contenuti dell'accordo: punteggio massimo: 30, ripartito come segue:

- dimensione e livello della *partnership*: fino a punti 10.

Costituisce elemento di premialità sotto tale profilo il livello di coinvolgimento di *partners* collegati al territorio, ulteriori rispetto ai soggetti che integrano già il partenariato stabile del distretto ai sensi del paragrafo 2;

- contenuti dell'accordo: fino a punti 20.

Costituiscono elementi di premialità le seguenti ipotesi:

- a) impegno, da parte del Comune, di introdurre misure di fiscalità di vantaggio quali ad esempio:
 - riduzione dei canoni per l'occupazione di spazi e aree pubbliche;
 - riduzione dei tributi sui servizi e sui rifiuti; quest'ultima forma di fiscalità di vantaggio può essere riconosciuta in particolare alle imprese commerciali che provvedono alla distribuzione delle eccedenze alimentari in luogo del relativo smaltimento;
- b) previsione di politiche di riuso - anche temporaneo - delle unità immobiliari ad uso commerciale sfitte ubicate nei centri storici e urbani anche attraverso la definizione di modelli contrattuali sperimentali volti a calmierare i relativi canoni di affitto e la valorizzazione delle “*buone pratiche*” nazionali e internazionali di gestione unitaria e coordinata delle chiusure e dismissioni degli esercizi di vicinato e delle medie strutture di vendita;
- c) impegno a favorire l'avvio di nuove imprese commerciali nell'ambito del distretto da parte di lavoratori espulsi dai processi produttivi a seguito di licenziamento, o messa in mobilità, dovuti a crisi aziendale, e che non beneficino di ammortizzatori sociali.

7.2 Interventi strutturali (punteggio massimo: 20)

Costituiscono oggetto di valutazione le seguenti tipologie di intervento:

- azioni di riqualificazione degli immobili e degli spazi destinati al commercio (ad es. sistemazione di facciate, insegne, vetrine, realizzazione di aree attrezzate per lo svolgimento di mercati) punti 3;
- azioni di riqualificazione del contesto urbano in termini di arredo, illuminazione, verde pubblico, servizi aggiuntivi di pulizia e sicurezza: punti 7;
- adozione di misure urbanistiche finalizzate a migliorare l'accessibilità, la fruibilità commerciale e turistica dei luoghi e lo sviluppo di mobilità sostenibile: servizi di accesso “*car free*” all'area distrettuale, nuove isole pedonali, aree per la sosta e il parcheggio di cicli e motocicli, abbattimento di barriere architettoniche: punti 7;
- progetti innovativi per il miglioramento della distribuzione e della logistica delle merci in ambito urbano finalizzati a una regolamentazione qualitativa dell'accesso ai centri storici e urbani da parte dei Comuni: punti 3.

7.3 Comunicazione e animazione del distretto, miglioramento dei servizi legati all'accoglienza turistica (punteggio massimo: 20)

Vengono in tale contesto valorizzate le iniziative promozionali orientate, da un lato, a rendere visibile e distinto il distretto medesimo, elevandolo a fattore di attrazione per l'intera offerta urbana e, nel contempo, a fidelizzare i consumatori e ad agevolare ed informare i turisti.

A titolo esemplificativo, nel rinviare a quanto già previsto al paragrafo 5, lettere *d*) ed *e*), si elencano le seguenti tipologie di iniziative:

- predisposizione di appositi itinerari, definiti "*itinerari di attrattività*": a tal fine debbono essere elencati gli operatori, le azioni, anche di *marketing* e *brand* urbano e territoriale, nonché gli eventi finalizzati al buon esito dell'itinerario proposto: punti 7;
- sperimentazione in materia di orari di apertura al pubblico delle attività produttive interessate dal progetto ed operanti nel distretto, dalle quali emerga la volontà degli operatori di assicurare un esercizio coordinato delle rispettive attività: punti 4;
- formazione e informazione per gli addetti alle attività commerciali, turistiche e del tempo libero aventi contenuti attinenti sia all'ottimizzazione dei rapporti con la clientela ed i turisti, anche tramite il recupero di conoscenze sulla storia, le tradizioni e le tipicità del luogo, sia alle strategie di vendita: punti 3;
- realizzazione di interventi capaci di produrre efficaci sinergie di sviluppo della rete delle medesime attività imprenditoriali indicate al punto precedente, anche mediante l'introduzione di moderne soluzioni *on-line* per una efficace e tempestiva comunicazione ai cittadini consumatori ed ai turisti: punti 3;
- realizzazione di interventi volti al recupero ed alla valorizzazione di antiche tradizioni legate al territorio ed alle sue tipicità: punti 3.

7.4. Ampiezza e potenzialità dei Comuni interessati (punteggio massimo: 10)

Il punteggio verrà attribuito in base ai seguenti criteri:

- a) presentazione del progetto da parte di comuni in forma associata: punti 3;
- b) ubicazione del distretto all'interno del centro urbano, come individuato dal comune ai sensi dell'articolo 2, comma 6 del regolamento regionale n. 1 del 21 giugno 2013, oppure, in assenza, ubicazione dell'area all'interno del centro storico, o in ambiti territoriali ad esso assimilati, ai sensi delle normative regionali vigenti: punti 2;
- c) presenza di uno o più mercati su area pubblica e di luoghi storici del commercio individuati ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale n. 50 del 2012: punti 2;
- d) la vocazione turistica o di città d'arte dei Comuni secondo le normative regionali vigenti: punti 2;

- e) scadenza naturale del mandato amministrativo comunale non inferiore a due anni dalla presentazione del progetto: punti 1.

7.5 Attività di monitoraggio dell'attività del Distretto

(punteggio massimo: 5)

7.6 Attivazione di risorse private per il finanziamento delle spese ammissibili previste dal progetto

(punteggio massimo: 15)

Il criterio riconosce una premialità ai progetti che prevedono, unitamente a fonti di finanziamento derivanti da risorse pubbliche, un cofinanziamento privato, oltre alle premialità individuate nei paragrafi 2 e 3.

8. Percentuale di contributo, importo minimo di investimento

Per le spese di investimento ammissibili è previsto un contributo in conto capitale nelle misure di seguito indicate, per l'intera durata del progetto:

- in misura non superiore al 70% delle spese ammissibili e comunque fino a € 20.000 per spese di progettazione del programma di intervento;
- in misura non superiore ad € 30.000 annui per l'incarico di *manager* di distretto;
- in misura pari al 50% delle spese ammissibili relative agli interventi strutturali di cui al paragrafo 5, lettera *c*);
- in misura pari al 40% delle spese ammissibili relative agli interventi di cui al paragrafo 5, lettere *d*) ed *e*).
- in misura non superiore ad € 25.000 complessivi per il monitoraggio per l'intero programma di intervento di cui al paragrafo 5, lettera *f*). L'attività di monitoraggio deve essere svolta da apposita società esterna con adeguata esperienza e professionalità.

Il contributo complessivo massimo così determinato non potrà superare l'importo di € 400.000,00 per ciascun progetto.

L'importo minimo d'investimento del progetto previsto dal presente bando non può essere inferiore ad € 150.000,00.

9. Norme in materia di aiuti

Il Comune, nel caso in cui preveda l'erogazione di contributi a soggetti privati per la realizzazione di singoli interventi inclusi nel progetto, dovrà verificare la sussistenza dei requisiti stabiliti dalla disciplina in materia di aiuti "*de minimis*" di cui al regolamento (CE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013.

Le imprese dovranno altresì dichiarare di non trovarsi in nessuna delle situazioni ostative relative agli aiuti di Stato dichiarati incompatibili dalla Commissione europea.

E' ammessa altresì la cumulabilità dei contributi pubblici concessi sulle medesime spese ammissibili ai fini del presente bando nei limiti stabiliti dall'articolo 5 del citato regolamento (CE) della Commissione n. 1407 del 2013.

10. Modalità e termini per la presentazione delle domande.

Le domande contenenti i progetti per l'individuazione dei distretti e per la realizzazione dei relativi interventi, anche su iniziativa delle organizzazioni delle imprese del commercio maggiormente rappresentative in ambito regionale e delle associazioni dei consumatori, sono presentate dal legale rappresentante dell'Amministrazione Comunale o Amministrazione capofila, alla Regione del Veneto, esclusivamente via PEC all'indirizzo: protocollo.generale@pec.regione.veneto.it entro e non oltre il termine del **28 novembre 2014**, inserendo nell'oggetto: "*Sezione Commercio: bando per il finanziamento di progetti pilota finalizzati all'individuazione dei distretti del commercio*".

I comuni possono presentare le domande singolarmente o in forma associata; in quest'ultimo caso devono individuare un comune capofila.

11. Contenuto della domanda

La domanda è redatta, a pena di inammissibilità, secondo il modello appositamente predisposto e reperibile nel sito internet regionale www.regione.veneto.it (percorsi/attività produttive/commercio) a partire dal giorno della pubblicazione del presente bando nel Bollettino Ufficiale della Regione e dovrà contenere il progetto rispondente ai criteri qualitativi indicati al paragrafo 2, nonché la bozza dell'accordo di partenariato secondo i contenuti indicati nel paragrafo 3.

La Regione si riserva di richiedere eventuali integrazioni documentali, utili ai fini della valutazione della domanda.

Successivamente, in caso di ammissione a contributo, entro il termine di 60 giorni dalla relativa comunicazione, dovrà essere inviata alla Regione la documentazione di seguito elencata:

- comunicazione di accettazione del contributo;
- l'accordo di partenariato sottoscritto dai soggetti coinvolti nella realizzazione del progetto;
- il preventivo di spesa, dettagliato per singolo intervento, con l'indicazione del *partner* attuatore e del relativo piano di copertura finanziaria;
- dichiarazione attestante l'impegno a trasmettere alla Regione - Sezione Commercio tutti i dati e le informazioni necessarie alla verifica ed al controllo dell'attuazione degli interventi approvati e ammessi ai benefici del bando.

12. Valutazione delle domande

Ai fini della formazione della graduatoria la valutazione delle domande sarà effettuata dalla Regione - Sezione Commercio - sulla base dei criteri e punteggi di valutazione indicati nel paragrafo 7, con il supporto di una commissione composta da uno o più esperti facenti parte del gruppo di lavoro istituito dalla deliberazione della Giunta regionale n. 2816 del 30 dicembre 2013, ai fini dell'attività di monitoraggio sull'attuazione degli istituti previsti dalla legge regionale n. 50 del 2012.

13. Liquidazione e modalità di erogazione del contributo

Il contributo è erogato a condizione che il progetto venga realizzato in misura pari o superiore al 60% dei relativi importi ammessi a contributo.

Il contributo è erogato con le seguenti modalità:

- una prima quota, pari al 50 % del contributo concesso, a seguito di rendicontazione intermedia delle spese sostenute pari ad almeno il 60% dell'importo complessivo ammesso a contributo;
- la restante quota a saldo a seguito di presentazione della rendicontazione finale delle spese complessive del progetto ammesso a contributo.

Le suddette quote potranno essere erogate compatibilmente con la disponibilità di cassa messa a bilancio.

14. Rendicontazione

Potranno essere rendicontate solo spese ammissibili giustificate da fatture o altra documentazione valida ai fini fiscali (anche sotto forma di nota, conto, parcella e simili ai sensi dell'articolo 21 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633). Non saranno accettate spese giustificate con documenti diversi.

La rendicontazione finale delle spese sostenute (fatturate e quietanzate) dovrà essere presentata dal Comune proponente alla Regione Veneto – Sezione Commercio entro e non oltre il 60° giorno successivo alla data di scadenza del termine per la realizzazione del progetto.

La rendicontazione intermedia e quella finale dovranno essere redatte utilizzando apposita modulistica predisposta dalla Sezione Commercio ed allegata alla comunicazione di avvenuta concessione del contributo, e dovranno essere accompagnate da una dichiarazione attestante:

- che i lavori sono stati realizzati nel rispetto del progetto presentato;
- che gli investimenti riguardano esclusivamente attività localizzate nelle aree indicate dal progetto;
- il rispetto dei tempi fissati dal programma attuativo per la realizzazione del progetto;
- l'elenco delle spese sostenute e delle fatture inerenti.

Indicazioni operative riferite alle modalità di rendicontazione saranno approvate con decreto del Direttore della Sezione Commercio.

I comuni effettuano i controlli ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

La Regione – Sezione Commercio effettua i controlli, anche a campione, sull'effettivo svolgimento del progetto, con le modalità di cui all'articolo 11 della legge regionale 28 gennaio 2000, n. 5 e relativi provvedimenti di attuazione.

15. Variazione del progetto

Gli interventi realizzati e rendicontati devono essere conformi al progetto approvato ed ammesso a contributo.

Qualora si dovessero apportare motivate e documentate variazioni al progetto, queste saranno preventivamente richieste alla Regione del Veneto – Sezione Commercio che provvederà a dare l'assenso previa verifica dei requisiti sostanziali.

Fermo restando quanto previsto relativamente agli interventi costituenti il contenuto necessario del progetto, è ammessa la variazione dello stesso per un importo non superiore al 40% di quello riferito al progetto originario ammesso a contributo.

16. Esclusioni e revoche

Le domande sono ritenute inammissibili nei seguenti casi:

- a) presentazione della domanda oltre il termine stabilito o con modalità diverse da quanto previsto dal presente bando;
- b) mancanza dei contenuti essenziali previsti nel paragrafo 2;
- c) mancata ottemperanza all'eventuale richiesta di integrazione da parte della Regione.

Costituiscono motivo di revoca del contributo le seguenti fattispecie:

- a) venir meno di uno o più degli elementi di premialità previsti dai paragrafi 2, 3 e 7, ove ciò comporti una nuova collocazione nella graduatoria dei progetti ammessi a contributo, in posizione tale da non aver diritto al finanziamento;
- b) mancata ultimazione del progetto entro il termine di scadenza, fatta salva l'eventuale concessione di proroga;
- c) progetto realizzato in maniera difforme da quanto originariamente previsto senza il preventivo e formale assenso della Regione del Veneto - Sezione Commercio;
- d) concessione per il medesimo intervento di altre agevolazioni, di qualsiasi natura, previste da norme statali, regionali ed europee al di fuori dei limiti richiamati dal paragrafo 9;
- e) dati non conformi a quanto dichiarato nella domanda;
- f) realizzazione del progetto entro il termine di scadenza in misura inferiore al 60% dell'importo ammesso a contributo.

La revoca comporta la perdita del contributo assegnato e la restituzione del contributo eventualmente erogato secondo le modalità previste dalla vigente normativa.

17. Proroga

In presenza di cause di forza maggiore o di oggettive e motivate difficoltà per la realizzazione del progetto, ad istanza dell'Amministrazione comunale beneficiaria o dell'Amministrazione capofila che ha presentato il progetto relativo a più Comuni e comunque prima della scadenza del termine per la realizzazione del progetto medesimo, può essere concessa da parte della Regione del Veneto - Sezione Commercio una proroga della durata massima di 6 mesi.

18. Privacy

Ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "*Codice in materia di protezione dei dati personali*", i dati raccolti saranno utilizzati esclusivamente per le finalità previste dal presente bando e saranno trattati anche con l'ausilio di strumenti informatici nel pieno rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza ai quali è tenuta la pubblica amministrazione.

19. Risultati attesi

Il progetto deve prevedere l'invio, alla Sezione Commercio, di una relazione finale illustrativa dei risultati raggiunti, per un'opportuna valutazione sulle ricadute degli interventi realizzati in termini di:

- riqualificazione del servizio reso al cittadino consumatore;
- incremento attività commerciali;
- mantenimento attività commerciali nelle aree ad elevata desertificazione;
- incremento o mantenimento occupazionale nelle aree interessate dal progetto;
- soddisfazione dei commercianti interessati dagli interventi previsti dal progetto;
- soddisfazione del cittadino consumatore.

La Regione potrà utilizzare gli elaborati trasmessi per studi, ricerche, diffusione attraverso i propri canali istituzionali e in ogni altra sede.